

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI MAGISTRATI

Articolo 1.

1. L'Associazione Europea dei Magistrati è un gruppo regionale dell'Unione Internazionale dei Magistrati.
2. Sono membri le associazioni nazionali e i gruppi rappresentativi nazionali di magistrati ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2, sub-paragrafo (ii) dello Statuto dell'Unione Internazionale dei Magistrati che sono soci dell'Unione Internazionale dei Magistrati, i cui paesi sono interamente o parzialmente in Europa o che sono stati ammessi dall'Assemblea Generale dell'Associazione Europea dei Magistrati.
3. Le Associazioni di Paesi europei che sono soci straordinari dell'Unione Internazionale dei Magistrati sono membri straordinari anche dell'Associazione Europea dei Magistrati. Lo status di osservatore può essere attribuito ad associazioni di Paesi non europei che sono soci dell'Unione Internazionale dei Magistrati.
4. Le Associazioni o i gruppi nazionali rappresentativi appartenenti ad altri Gruppi Regionali dell'Unione Internazionale dei Magistrati godono di pieni diritti in qualità di membri dell'Associazione Europea dei Magistrati, ad eccezione che nelle materie in cui sussiste un conflitto di interessi tra Gruppi Regionali. L'Assemblea Generale decide in caso di dubbio.

Articolo 2.

1. Il fine dell'Associazione Europea dei Magistrati è di favorire il conseguimento degli scopi dell'Unione Internazionale dei Magistrati, ove ciò possa precipuamente perseguirsi in un contesto Europeo.
2. L'Associazione Europea dei Magistrati opera per promuovere una più stretta cooperazione Europea in tutte le aree concernenti le giurisdizioni dei paesi membri e le giurisdizioni internazionali e sopranazionali, senza eccedere dall'ambito europeo. Pertanto, l'Associazione specificamente mira a:
 - a) rafforzare e promuovere lo Stato di diritto e l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura nell'ambito europeo e in tutti gli stati membri;
 - b) salvaguardare gli interessi dell'ordine giudiziario, condizione essenziale della funzione giurisdizionale e garanzia dei diritti e delle libertà umane;
 - c) salvaguardare la posizione costituzionale e morale dell'ordine giudiziario;
 - d) ampliare e perfezionare la conoscenza e la cultura dei magistrati;
 - e) studiare in comune problemi giuridici di interesse europeo, regionale o nazionale, con particolare riguardo alle normative europee e alla loro applicazione;
 - f) migliorare la conoscenza del diritto europeo e la cooperazione giudiziale internazionale tra le giurisdizioni interessate;

g) difendere e rappresentare gli interessi dei magistrati europei come anche dei membri dell'ordine giudiziario che godono dello stato di giudice, laddove essi siano coinvolti in progetti e decisioni di organizzazioni governative internazionali o sovranazionali, non eccedenti il livello europeo.

Articolo 3.

1. L'Assemblea Generale dell'Associazione Europea dei Magistrati è l'organo deliberante dell'Associazione.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale almeno una volta l'anno, in uno dei Paesi membri o, se è tenuta in connessione con una riunione dell'Unione Internazionale dei Magistrati, nel luogo di quella riunione.

3. La convocazione dell'Assemblea Generale è comunicata ai membri almeno due mesi prima del giorno fissato per la riunione. Nel corso del mese successivo alla comunicazione i membri possono richiedere al Presidente di iscrivere determinate questioni nell'ordine del giorno. Deve obbligatoriamente procedersi all'iscrizione se la richiesta viene formulata da almeno due soci. L'ordine del giorno è comunicato almeno quindici giorni prima della riunione.

4. Ogni membro dispone di un voto.

5. Il membro può dare mandato per iscritto ad un delegato di altro membro di votare in suo nome nella riunione dell'Assemblea Generale. Ciascun delegato non può ricevere più di una delega.

6. Nessuna decisione è validamente presa dall'Assemblea Generale se non è presente o rappresentata la maggioranza dei membri.

7. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Lo scrutinio segreto è obbligatorio allorché tre delegati chiedano che si proceda con tale forma di votazione.

8. I membri straordinari e le associazioni aventi lo status di osservatore ai sensi dell'art. 1.3 sono rappresentati in seno all'Assemblea Generale da un delegato che partecipa alle discussioni, ma non ha diritto di voto.

9. Se un membro è privato del suo diritto di voto nell'Unione Internazionale dei Magistrati in quanto in arretrato nel pagamento dei contributi, non ha diritto di voto neanche nell'ambito dell'Associazione Europea dei Magistrati. Se per la stessa ragione un membro è escluso dall'Unione Internazionale dei Magistrati, esso è escluso anche dall'Associazione Europea dei Magistrati.

Articolo 4.

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione Europea dei Magistrati e la dirige.

2. Il Presidente è eletto ogni biennio dall'Assemblea Generale ed è uno dei Vicepresidenti dell'Unione Internazionale dei Magistrati.

3. Il Presidente può nominare magistrati appartenenti alle associazioni per formare una commissione esecutiva che lo assista nelle sue mansioni.

4. L'Assemblea Generale può istituire gruppi di lavoro permanenti perché si occupino di argomenti ricorrenti.

5. Nella designazione dei magistrati per una commissione esecutiva e nella scelta dei membri dei gruppi di lavoro permanenti o di altri gruppi deve assicurarsi la rappresentanza delle differenti aree geografiche e tradizioni giuridiche dell'Europa.

6. L'Assemblea Generale può designare magistrati delle associazioni per rappresentarla in modo permanente presso le organizzazioni europee o internazionali. L'Assemblea Generale può in ogni momento revocare tale designazione.

Articolo 5.

1. I principali atti e documenti dell'Associazione Europea dei Magistrati devono essere redatti nelle cinque lingue seguenti: francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco. In caso di dubbio, e a meno che sia altrimenti disposto, il testo inglese prevale.

2. Le lingue di lavoro dell'Associazione sono il francese e l'inglese. In caso di traduzione simultanea, possono essere utilizzate altre lingue, in particolare l'italiano, lo spagnolo e il tedesco.

Articolo 6.

1. L'Associazione Europea dei Magistrati è finanziata da contributi dell'Unione Internazionale dei Magistrati.

2. L'Assemblea Generale può fissare un contributo annuale supplementare dei membri. Un contributo supplementare può essere anche fissato per membri straordinari e associazioni aventi lo status di osservatore.

3. Il Segretariato Generale rende conto ogni anno all'Assemblea Generale della gestione dei fondi. L'Assemblea Generale, prima dell'inizio dei lavori, designa due commissari con il compito di controllare la contabilità e di formulare una proposta di approvazione o di non approvazione di essa.

4. Le spese sono autorizzate dal Presidente.

Articolo 7.

1. Lo Statuto è modificato dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente o di almeno tre membri ordinari, sottoposta al Segretariato Generale almeno tre mesi prima della riunione dell'Assemblea Generale. Il Segretario Generale la trasmette entro un mese dalla ricezione a tutti i membri dell'Associazione.

2. L'Assemblea Generale può modificare lo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresentino almeno la metà dei membri dell'Associazione.

3. Il membro può dare mandato al delegato di un altro membro perché voti in suo nome. Si applica l'articolo 3, sezione 5.

4. L'Assemblea Generale può creare gruppi di lavoro permanenti per tematiche particolari. I magistrati delle associazioni membre che non ricoprono ruoli ufficiali all'interno dell'AEM sono eleggibili in quanto membri di tali gruppi di lavoro. Saranno eletti a titolo personale dall'Assemblea generale ogni due anni contemporaneamente all'elezione del Presidente dell'AEM.

Un membro può essere rieletto per un altro mandato. Non è previsto alcun limite quanto al numero di volte in cui possa essere rieletto.

In caso di dimissioni di un membro del gruppo di lavoro durante il suo mandato, il Presidente dell'AEM, dopo aver consultato il Comitato esecutivo dell'AEM, potrà nominare come sostituto un giudice di un'associazione membra per il resto della durata del mandato del membro dimissionario.

L'Assemblea Generale potrà nominare il presidente del gruppo di lavoro in questione oppure lasciare ai membri del gruppo la decisione relativamente alle regole organizzative.

Articolo 8.

1. Il presente atto è formato in cinque originali: francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco.

2. In caso di difficoltà di interpretazione, farà fede il testo inglese.

Dubrovnik, 10 maggio 2003

Modificato a Limassol , 16 maggio 2014